

Il Presidente delegato, sciogliendo la riserva assunta nel proc. n. 5000/2012 ;

considerato il reddito del quale godono le parti, quale risulta dalla documentazione prodotta;

rilevato, in particolare, che la ricorrente, nell'anno 2013, ha ricevuto un CUD dal quale risulta una retribuzione annua di euro 6.036,20 e dunque una retribuzione mensile di circa euro 500,00, mentre il resistente ha prodotto la dichiarazione dei redditi 2012, relativa all'anno 2011, dalla quale risulta un reddito imponibile annuo di euro 22.984,00 con un'imposta netta di euro 4.146,00, cosicché il reddito mensile netti può essere determinato in euro 1.569,00;

considerato che entrambi i coniugi sono gravati da un mutuo fondiario, la cui rata ammonta ad euro 768,00, che per sua stessa ammissione il marito non sta pagando, mentre quest'ultimo ha già lasciato la casa familiare e vive in abitazione condotta in locazione, con un canone di mensile di euro 550,00;

rilevato, quanto all'assegnazione della casa coniugale, che, se da un lato il resistente ha ritenuto di rinunciare all'affido della minore disposto in data 5.11.2010 dal Tribunale per i Minorenni, con ciò sottraendosi all'impegno in allora assunto, non può tuttavia sottrarsi come sia meritevole di tutela l'interesse a che la minore, pur non essendo figlia della coppia, mantenga l'habitat domestico fino ad ora goduto, specie laddove si consideri l'affidamento verosimilmente riposto dalla stessa nella prosecuzione della propria esistenza con entrambi gli affidatari;

rilevato che, sotto tale profilo, il provvedimento di cui all'art. 155 quater c.c., deve essere adottato tenendo conto "prioritariamente dell'interesse dei figli", con espressione che non sembra affatto escludere che situazioni simili o analoghe al rapporto genitoriale biologico possano trovare tutela o che possa essere valorizzata, come nel caso di specie, una pregressa scelta comune dei coniugi, quale quella, per l'appunto, di accogliere un minore;


rilevata l'attuale disparità dei redditi delle parti e tenuto conto che il resistente è padre di una figlia nata nel novembre del 2012, cosicché entrambi, allo stato, sono onerati del mantenimento di un minore, la ricorrente da sola;

Visto l'art. 708 c.p.c., in via provvisoria e urgente;

1)-autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare dove crede la propria residenza;

2)- assegna alla ricorrente la casa coniugale, con gli arredi in essa contenuti, assegnando al resistente termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per asportare i propri effetti personali;

3)- pone a carico del resistente l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente, la somma di euro 200,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istatati a decorrere da luglio 2014.

nomina se stessa G.I. e rinvia la causa all'udienza di comparizione del  ore 9.

Assegna alla ricorrente termine fino al 30 giorni prima di detta udienza per il deposito di un'eventuale memoria integrativa e termine al resistente per la costituzione fino a 10 giorni prima, con avvertenza che, in difetto, incorrerà nelle decadenze dal proporre domande riconvenzionali ed eccezioni, di rito e di merito, non rilevabili d'ufficio.

Si comunichi al PM.

Padova, 6.6.2013

Il Presidente delegato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 17. GIU. 2013

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Rita UCCIARDELLO